

STATUTO

CASA DI CARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA JEAN MARIE
PARDESSUS 7

Numero REA: BA - 615065

Codice fiscale: 08254710729

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n.4405

STATUTO DELLA SOCIETA'

NORME DI FUNZIONAMENTO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione CASA DI CARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

La cooperativa è retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Qualora la cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c., o sue successive modificazioni, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per il necessario adeguamento del presente statuto.

Art. 2)

La Cooperativa ha sede in Trani. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica delle norme di funzionamento (statuto) della cooperativa.

Essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze, anche altrove.

Art. 3)

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

DEFINIZIONE SCOPO - OGGETTO SOCIALE-MUTUALITA'

Art. 4)		
La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fine di speculazione privata.		
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.		
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge 381/1991, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente e, ai sensi dell'articolo 2514 del c.c:		
a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;		
b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-		

peratori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In conformità agli interessi e requisiti dei soci la società ha per oggetto:

a. Gestione di centri sociali polivalenti (art. 105 Reg. Reg. 4/2007) consistenti nell'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, per cui sarà garantita l'apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. Il Centro, in base alle esigenze degli utenti, pianifica le attività di seguito individuate:

- attività educative indirizzate all'autonomia;

- attività di socializzazione e animazione

- attività espressive, psico-motorie e ludiche;

- attività culturali e di formazione;

- prestazioni a carattere assistenziale;

- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;

- organizzazione di vacanze invernali ed estive;

- somministrazione dei pasti;

- servizio trasporto (Con precisazione che nel Centro sociale

	polivalente NON sono previsti:	
	- accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati;	
	- ospitalità di utenti psico-sensoriali con notevole	
	compromissione delle autonomie funzionali,	
	- prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo,	
	- spazio attrezzato per il riposo,	
	- obbligo della somministrazione dei pasti,	
	- presenza di personale medico e socio-sanitario).	
	b. assistenza ed orientamento anche a domicilio garantendo la	
	cura la sorveglianza e la salvaguardia, l'insegnamento di	
	tecniche e discipline varie, avendo presente ogni aspetto	
	educativo e pedagogico ivi compreso la costituzione e gestione	
	delle scuole materne - asili nido - gestione di trasporto e	
	servizio agli utenti	
	c. interventi e servizi sociali;	
	d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge n. 53/2003, ivi inclusa la partecipazione a	
	programmi di alternanza scuola-lavoro, la realizzazione e	
	promozione di percorsi formativi quali tirocini pre e post	
	laurea, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale con finalità educativa incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato;	
	e. organizzazione e gestione di attività culturali, di	
	interesse sociale,	

	f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
	svantaggiate;	
	h. tutte le attività relative alla predisposizione ed	
	erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di	
	prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le	
	situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana	
	incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle	
	assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,	
	nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della	
	giustizia Si fa in particolare riferimento all'agricoltura	
	sociale di cui al d.lgs. n. 112/2017, art. 2, comma 1, lettera	
	t), conformemente al dettato dell'articolo 2 della legge	
	n.141/2015, recante "Disposizioni in materia di agricoltura	
	sociale diretta a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di	
	lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati,	
	definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del	
	regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno	
	2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e	
	di minori in età lavorativa inseriti in progetti di	

	riabilitazione e sostegno sociale;	
	i. prestazioni e attività sociali e di servizio per le	
	comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse	
	materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,	
	accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di	
	abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di	
	ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;	
	k. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le	
	terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a	
	migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,	
	emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso	
	l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;	
	l. progetti finalizzati all'educazione ambientale e	
	alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla	
	diffusione della conoscenza del territorio attraverso	
	l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute	
	a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e	
	soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in	
	difficoltà sociale, fisica e psichica;	
	m. organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso	
	n. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi ad enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri	
	enti del Terzo settore;	

	o. attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione	
	in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale e del terzo	
	settore in generale;	
	p. La cooperativa potrà effettuare servizi alle imprese di	
	qualsiasi natura avvalendosi se del caso di figure	
	professionali idonee allo scopo pur nel rispetto del dettato	
	normativo vigente e dei deliberati delle associazioni e degli	
	ordini di categoria;	
	q. la cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall' assemblea dei soci;	
	r. costituire, in quanto consentito dalla legge, società di	
	qualsiasi tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al	
	capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o	
	enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o	
	comunque compatibili con il conseguimento dell' oggetto	
	sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di	
	quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di	
	società controllate, collegate e partecipate	
	s. effettuare in qualsiasi forma tutte le iniziative	
	economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo	

mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente efficace l'attività dei soci cooperatori; concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, può porre in essere qualsiasi attività strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari necessarie al detto fine.

SOCI

Art. 5)

Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, per la loro capacità, attitudine e qualifica, siano in grado di concorrere al perseguimento dell'oggetto sociale.

E' ammessa l'ammissione di soci volontari ai sensi e con le modalità dell'art.2 della legge n.381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice ci-	
	vile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'ap-	
	partenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale	
	ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'ap-	
	provazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I	
	soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono	
	cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente	
	statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il	
	socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercita-	
	to il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il	
	passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Orga-	
	no amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente	
	alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 6)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza nonché indirizzo di posta elettronica;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si propone che non dovrà essere comunque nè inferiore nè superiore al limite fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	La domanda di ammissione da parte di Enti, Organismi e persone giuridiche, in luogo di quanto indicato alle lettere a) e b) dovrà contenere:	
	- l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, delle caratteristiche degli Enti associati;	
	- copia dello statuto e copia della delibera di autorizzazione a partecipare alla Cooperativa, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda.	

	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della quota sociale e del sovrapprezzo.	
	In tal caso, l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata	
	con l'immediata annotazione nel libro soci. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, in tal caso chi ha effettuato la proposta può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Art. 7)	
	I nuovi soci dovranno versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Essi sono quindi obbligati: al versamento immediato del sovrapprezzo nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei soci ai	
	sensi del secondo comma dell'articolo 2528 codice civile; al	

versamento delle quote sottoscritte; all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della Cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8)

E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonchè senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. La qualità di socio non conferisce alcun diritto ad essere in ogni caso occupato, nè, in mancanza di occupazione, alcun diritto a conseguire indennità o compensi. L'attività di lavoro dei soci, prestata in conformità dell'oggetto sociale ed in attuazione dei surriferiti progetti, costituisce adempimento del contratto sociale e non potrà giammai essere intesa quale rapporto di lavoro subordinato.

Art. 9)

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità come anche persone non socie, aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa, possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con deliberazione dell'assemblea dei soci.

	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 10)	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-	
	ne e per causa di morte.	
	Art. 11)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legitti-	
	mano il recesso entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso inviata a mezzo raccomandata.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposi-	
	zione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12)

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Art. 13)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di

	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità prevista dall'art. 8;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti va-	
	lutabili quale notevole in adempimento come determinato	
	dall'art. 1455 c.c..	
	L'esclusione determina automaticamente la cessazione della	
	prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici. Contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne.	
	L'esclusione diventa operativa dalla annotazione nel libro dei	
	soci.	
	Art. 14)	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sculsione debbono essere comunicate ai soci interessati me-	
	diante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 15)	
	I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il dirit-	

to al rimborso delle quote, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. La liquidazione deve comprendere anche l'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2545 c.c. terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto nei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 16)

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17)

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Art. 18)

	Gli eredi del defunto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva	
	di atto notorio dalla quale risulti quali sono gli aventi di-	
	ritto nonchè nominare un unico delegato alla riscossione.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile entro la misura sta-	
	bilita dalla legge ed è formato da un numero illimitato di	
	quote di valore nominale, anche diverso, ma non inferiore ad	
	Euro 25,00 nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 7;	
	c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.21, con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci defunti e con le tasse di ammissione;	
	d) da eventuali riserve straordinarie, indivisibili a norma	
	dell'art. 12 della L. 904/77;	
	e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li;	
	g) dalle rendite di attività patrimoniali della cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa	

	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale.	
	Art. 20)	
	Le quote sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, con	
	le modalità previste dall'articolo 2530 codice civile, e si	
	considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con	
	la medesima.	
	Art. 21)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo	
	Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, nonchè alla relazione al bilancio nella	
	quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della	
	società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui al netto di tutte le spese e costi pagati o	
	da pagare, compresi gli ammortamenti destinandoli:	
	a) a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per-	

	cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente	
	e) ad eventuale riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le ri-	
	serve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non coo-	
	operatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente. L'Assemblea può sempre deli-	
	berare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per	
	la realizzazione delle attività istituzionali o di quelli ad	
	esse direttamente connesse, per cui è fatto divieto di distri-	
	buire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,	

nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

La cooperativa, se previsto dalla legge, deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet **il bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-

	rativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'art. 2521, ultimo comma, del cod.civ. e da predisporre a	
	cura dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro .	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del va-	
	lore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'attri-	
	buzione di quote di sovvenzione.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) L'organo di controllo, ove nominato.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 23)	
	Le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione	
	assembleare	

La convocazione avviso dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente (tipo fax, posta elettronica ecc.) che assicuri la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Puglia), la data e l'ora della prima convocazione; la seconda deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa costituita validamente quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 24)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio di esercizio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la retribuzione dei componenti l'organo di controllo ed, eventualmente, degli amministratori;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- 6) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale e sul regola-

	mento interno di lavoro, così come previsto dall'art.6	
	L.142/01;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e	
	dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i centoventi gior-	
	ni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o, entro	
	centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, nel	
	qual caso l'organo amministrativo segnala nella relazione le	
	ragioni della dilazione, ricorrendo le condizioni di cui	
	all'art.2364 c.c..	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno	
	un quinto dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 25)	
	Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazio-	
	ni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo	
	scioglimento anticipato della cooperativa devono essere adot-	
	tate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	

	maggioranza dei soci della cooperativa aventi diritto al voto.	
	Tutte le altre decisioni sono adottate con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e le delibe-	
	razioni sono prese a maggioranza dei votanti.	
	Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza dei vo-	
	tanti nonostante eventuali allontanamenti o astensioni dal vo-	
	to da parte dei soci intervenuti.	
	Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tutti	
	i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	Art. 26)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Ai fini della effettiva partecipazione dei soci alla vita so-	
	ciale, come sancito dall'art.10, comma primo, lettera H del	
	decreto Legislativo 460/1997, è escluso il voto per corri-	
	spondenza.	
	Art. 27)	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha	
	un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, purchè non amministratore, nè sindaco, nè dipendente	
	della società, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono es-	
	sere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate negli	

	atti sociali.	
	Art. 28)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua mancanza, da un socio eletto dall'assem-	
	blea. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono,	
	due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare nel verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee avente ad oggetto modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto (norme di funzionamento)	
	deve essere redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 29)	
	L'amministrazione della società é affidata a un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a sette membri scelti tra i	
	soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori non hanno, in quanto tali, diritto a com-	
	penso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese soste-	
	nute per conto della società nell'esercizio delle loro mansio-	
	ni, salvo diversa determinazione della assemblea dei soci.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente se a tale desi-	
	gnazione non abbia già provveduto l'assemblea dei soci al mo-	
	mento della nomina e può delegare, determinandole nella deli-	
	berazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più ammi-	
	nistratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere. La con-	
	vocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, o altro	
	mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.) da spe-	
	dirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e l'orga-	
	no di controllo, se nominato, ne siano informati un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze sono valide quando interven-	
	ga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A	
	parità di voti prevale il voto del presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all' organo ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere il bilancio d'esercizio;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto ol-	
	tre al regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, che	
	saranno approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti l'attività sociale;	
	e) deliberare il concorso in gare d'appalto per opere o servi-	
	zi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contrat-	
	ti;	

f) deliberare il conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

i) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

Art. 30)

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c..

Art. 31)

Il presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Esso é autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Esso ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-

	strazione, può delegare i propri poteri, in parte, ad un mem-	
	bro del Consiglio salvo si tratti di materie non delegabili a	
	norma di legge.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 32)	
	Ove obbligatorio per legge, la cooperativa procede alla nomina	
	di un organo di controllo o di un revisore, la cui composizio-	
	ne e funzionamento sono regolati dalla legge.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
	provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i soci.	
	Art. 34)	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed	
	eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto, ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	Art. 35)	
	Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci e	
	la Cooperativa, oppure tra i soci, in dipendenza del presente	
	statuto e della gestione sociale, ad eccezione di quella nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	

	ministero, deve essere decisa, da un collegio di tre arbitri,	
	nominati dal Presidente del Tribunale di Trani ad istanza del-	
	la parte più diligente.	
	Il collegio arbitrale opera con i poteri di amichevole compo-	
	sitore, giudicando irritualmente. Le decisioni del Collegio	
	arbitrale sono inappellabili.	
	Art. 36)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme	
	del vigente Codice Civile, relativamente alle società a re-	
	sponsabilità limitata, e delle leggi speciali sulla Coopera-	
	zione.	
	Firmato	
	DARIO AMORUSO	
	ELISABETTA DELL'OLIO	
	GIANFRANCO CHIEPPA	
	ROSA PANSINI	
	CANGELLARIO ENRICA	
	RITA CHIARIELLO	
	SONIA CARLI	
	CONCETTA MAFFIONE	
	Antonella Busseti notaio - vi è il sigillo.	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo ai sensi di legge (Cooperativa sociale).